



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno 2024, nel giorno sei del mese di dicembre, in Palù (VR), presso il palazzo municipale sito in Via Roma, n. 29

sono presenti:

- il Sig. Francesco Farina, nato a Verona il 19 Novembre 1957, domiciliato in Palù (VR), Via Legnago, 25, codice fiscale FRNFNC57S19L781L, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune di Palù, C.F. 00689720233, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 18 novembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il Sig. Alessandro Bonvicini nato a Verona il 28 Novembre 1975, domiciliato in Palù (VR), Via Traversa Belledonne, 4B, codice fiscale BNVLSN75S28L781U, che aderisce all'Associazione in qualità di privato;

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata: **"Palù Green"**

I componenti

convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1

I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: **"PALU' GREEN"**, con sede in Palù, Via Roma, n.29.

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della **"PALU' GREEN"** sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 19 (diciannove) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.





Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2025 .

Articolo 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione assume la forma e opera in qualità di Comunità energetica promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la condivisione dell'energia prodotta e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della direttiva 2018/2001 e del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023 n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e delle relative disposizioni attuative.

L'Associazione non riconosciuta persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro filiali o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, ovvero si propone di fornire come Comunità di energia rinnovabile interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e benefici sociali a livello di comunità ai propri Associati e all'area locale in cui opera, senza ottenere profitti finanziari.

In particolare, costituiscono scopi istituzionali dell'Associazione la promozione delle seguenti attività:

- attività culturali, anche tramite convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili, mirate alla diffusione della cultura energetica, con particolare riferimento all'efficienza energetica e, più in generale, all'efficiente utilizzo delle risorse disponibili garantendo la tutela del territorio;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o enti pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici;
- realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di permettere agli Associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia;
- sviluppo dell'uso di fonti di energia rinnovabile secondo le condizioni di comunità energetica, nonché di autoconsumatori che agiscono in forma collettiva;






- sviluppo del servizio di condivisione dell'energia effettuata in seno alla Comunità energetica tenendo conto dell'articolazione territoriale delle iniziative gestite ai sensi della normativa vigente;
- sviluppo del servizio di condivisione dell'energia nell'ambito di forme di autoconsumo collettivo consentite dalla normativa vigente;
- attività funzionali all'integrazione della Comunità energetica nel più ampio sistema energetico ed elettrico.

Per il conseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in altri organismi simili che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
- avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
- può percepire incentivi, ivi comprese le detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020 e dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obblighi su unità immobiliari e finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

In via strumentale e sussidiaria, possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle Comunità energetiche rinnovabili.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.





Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le Amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, enti territoriali o autorità locali, comprese le Amministrazioni comunali, altri soggetti pubblici, soggetti giuridici senza scopo di lucro, gli enti religiosi, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientali situati nel territorio dei comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità nell'ambito della stessa zona di mercato appartenente alla rete elettrica nazionale, come previsto ai sensi del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 199, dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel e delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024 n. 22.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali ammessi dalle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR GSE di cui all'allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024 n. 22, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

Articolo 6

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'associazione, sono:

Presidente: sig. Francesco Farina, nato a Verona il 19 Novembre 1957, codice fiscale FRNFNC57S19L781L domiciliato elettivamente in Palù (VR), Via Roma n. 29, il quale in fase di prima costituzione, viene individuato, dal Consiglio Direttivo, quale Tesoriere dell'associazione;

Vicepresidente: sig. Alessandro Bonvicini, nato a Verona il 28 Novembre 1975, codice



fiscale BNVLSN75S28L781U domiciliato elettivamente in Palù (VR), Via Roma n. 29.

Articolo 8

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, così come emendato dal D. Lgs. 101/2018 che ha preso atto dell'entrata in vigore del regolamento EU 2016/679 e di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione.

Il sig. Francesco Farina – Comune di Palù

Il sig. Alessandro Bonvicini



REG. 2015
a data del timbro a calendario posto a lato
Atti Privati Serie 3 N. 2015
Liquidati € 360,00

20.12.24

PER IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Massimo Vezzani



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA Palù Green

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. art. 36 e ss. del Codice Civile e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) su iniziativa del Comune di Palù, l'Associazione non riconosciuta denominata "Palù Green" (di seguito detta l'"Associazione").

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in via Roma 29, Palù (VR).

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione assume la forma e opera in qualità di comunità energetica ai sensi delle disposizioni di cui ai Decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 199 e 2010.

L'Associazione non riconosciuta persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro filiali o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, ovvero si propone di fornire come Comunità di energia rinnovabile interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e benefici sociali a livello di comunità ai propri Associati e all'area locale in cui opera, senza ottenere profitti finanziari.


L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale e istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;
- forme di partecipazione attiva e in forma aggregata degli utenti all'approvvigionamento energetico, anche tramite l'autoconsumo esteso e alla messa a disposizione di servizi di flessibilità, ove richiesti.

In particolare, costituiscono scopi istituzionali dell'Associazione la promozione delle seguenti attività:

- attività culturali, anche tramite convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili, mirate alla diffusione della cultura energetica, con particolare riferimento all'efficienza energetica e, più in generale, all'efficiente utilizzo delle risorse disponibili garantendo la tutela del territorio;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o enti pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli Associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici;
- realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di permettere agli Associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia;
- sviluppo dell'uso di fonti di energia rinnovabile secondo le condizioni di comunità energetica, nonché di autoconsumatori che agiscono in forma collettiva;
- sviluppo del servizio di condivisione dell'energia effettuata in seno alla comunità energetica tenendo conto dell'articolazione territoriale delle iniziative gestite ai sensi della normativa vigente;
- sviluppo del servizio di condivisione dell'energia nell'ambito di forme di autoconsumo collettivo consentite dalla normativa vigente;
- attività funzionali all'integrazione della comunità energetica nel più ampio sistema energetico ed elettrico.

L'Associazione intende perseguire la riduzione dei costi energetici, nonché una gestione più sostenibile del territorio con benefici ambientali, economici o associati a livello della comunità, a tal fine l'Associazione si



prefissa di promuovere la partecipazione attiva e in forma aggregata degli utenti all'approvvigionamento energetico, anche tramite l'autoconsumo esteso.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere ogni attività inerente allo sviluppo e alla gestione della Comunità energetica e delle altre iniziative promosse dalla medesima Associazione in linea con gli scopi istituzionali, servendosi di servizi svolti da Associati o da enti e persone anche esterne all'Associazione.

Per il conseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in altri organismi simili che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
- avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

In via strumentale e sussidiaria, possono essere svolte attività di carattere commerciale, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Art. 4 - Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

TITOLO II ASSOCIATI - PERSONALE

Art. 5 - Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La partecipazione all'Assemblea è volontaria e aperta a coloro che ne presentano richiesta.

La qualifica di Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante Associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi Associati nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Gli Associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota associativa;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza, interessi nel settore delle comunità energetiche e meriti vengono nominati ad unanimità dal Consiglio Direttivo pur non partecipando al governo dell'Associazione.

Tutti gli Associati, ad esclusione di quelli fondatori, onorari, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, sono tenuti al versamento della quota associativa, ove prevista, per l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato ordinario dà diritto a:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;



- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
 - concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
 - esaminare i bilanci e consultare i libri Associati;
 - rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Tutti gli Associati hanno diritto indistintamente di partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti posti in essere dall'Associazione.

Gli Associati sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- versare le quote associative, ove previste, e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del CTS.

Art. 6 – Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

La qualità di Associato si perde per recesso, sopravvenuta incapacità di agire, esclusione e per causa di morte.

Gli Associati possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Per recedere l'Associato deve darne comunicazione al Consiglio direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata, o PEC o altro mezzo che assicuri la ricezione.

Il recesso ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità ovvero per morosità dell'Associato nel versamento della quota di Associazione, ove presente, sempre su delibera motivata del Consiglio direttivo.

La perdita della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Art. 7 - Volontari, dipendenti e collaborazioni

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri Associati o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

L'Associazione può avvalersi di consulenti del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costituzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- l'Organo di controllo o il Revisore, ove nominato.

Il Consiglio direttivo deve nominare un Vicepresidente.

Handwritten signature



Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, fatta salva la facoltà di disporre il riconoscimento delle spese sostenute.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è formata da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo da un Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli Associati o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere tenuta anche per via telematica con possibilità di accesso controllato e riservato per ciascun Associato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno metà più uno degli Associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli Associati.

Hanno diritto di voto i soli Associati fondatori e ordinari.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare le sedute dell'Assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati per la libera consultazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina il Consiglio direttivo;
- nomina, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e può promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;

si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- nomina uno o più liquidatori.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro Associato.

Tuttavia, nessun Associato può rappresentare più di n.3 altri Associati.

Art. 10 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti tra gli Associati fondatori ed ordinari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica n.3 esercizi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili.

I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea. I componenti il Consiglio direttivo sono scelti tra gli Associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, fino a due Vicepresidenti ed un Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è convocato a cura del Presidente con avviso di almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata a mezzo e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.


Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all'anno.

Le riunioni si possono svolgere anche per video-conferenza o audio-conferenza.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dal presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo, nello specifico, spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- convocare l'Assemblea a mezzo del Presidente;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli Associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e/o immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;

- 
- consentire la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
 - conferire incarichi/mandati a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
 - promuovere e organizzare gli eventi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è inoltre responsabile della redazione, aggiornamento e applicazione del Regolamento operativo della Comunità energetica.

Il Consiglio direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea degli Associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuito:

- la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- la cura dell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- il coordinamento delle attività dell'Associazione;
- la custodia dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione.

Art. 12 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assolte dal Vicepresidente.

Art. 13 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività dell'Associazione;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- riscuote le quote d'iscrizione, provvede ai pagamenti e cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- cura i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi nei limiti delle deleghe che gli saranno assegnate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15 - Patrimonio

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale e senza scopo di lucro, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli Associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli Associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli Associati attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità energetica.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.



Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione, ove previsto;
- da eventuali quote associative annuali, ove previste;
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da contributi degli Associati a fondo perduto e finanziamenti degli Associati senza interessi;
- dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dagli incentivi ovvero dai benefici spettanti alla Comunità energetica.

Art. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi Associati, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - Disposizioni particolari per la comunità energetica

La partecipazione alla Comunità energetica è aperta e volontaria. In particolare, possono essere ammessi come Associati ordinari dell'Associazione unicamente persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. Nel caso di imprese private che siano Associati ordinari, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Nell'ambito dell'esercizio della Comunità energetica:

- ogni Associato ordinario consumatore o autoconsumatore mantiene il diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- la Comunità energetica, attraverso il proprio rappresentante legale, è soggetto referente ai sensi della normativa vigente ed è soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gestore dei servizi energetici SPA;
- è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nello sviluppo, attuazione e gestione della Comunità energetica l'Associazione:

- ha la finalità prevalente di fornire benefici ambientali, economici o Associati a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- è proprietaria ovvero ha la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

zione Pro.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 18 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e deliberano in ordine all'attribuzione del patrimonio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore e, per quanto da esso non previsto, si rinvia al Codice Civile e alle altre leggi in materia vigenti.



Il Sindaco
Francesco Farina

